

Il T.r.g.a. di Trento solleva la questione di legittimità costituzionale concernente la situazione dello straniero, discendente in linea diretta da persone nate e già residenti nei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 e poi emigrate all'estero, il quale, secondo l'attuale sistema normativo, può bensì ottenere la cittadinanza per *ius sanguinis* secondo la normativa di particolare favore di cui alla legge n. 379 del 2000 ma, allo stesso tempo, in attesa di ottenere tale cittadinanza, non può essere autorizzato a lavorare in Italia pur se in possesso del permesso di soggiorno per "attesa cittadinanza".

**Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, ordinanza 9 ottobre 2018, n. 211 – Pres. ed Est. Vigotti**

**Cittadinanza – Acquisizione – Permesso di soggiorno in attesa cittadinanza – Convertibilità in permesso di soggiorno per lavoro – Esclusione – Questione non manifestamente infondata di costituzionalità.**

*E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 379 e dell'art. 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in relazione all'art. 3 della Costituzione e del principio di ragionevolezza, con riferimento alla situazione di quei soggetti che, per essere discendenti di persone nate e già residenti nei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, emigrate all'estero, possono ottenere la cittadinanza ai sensi della normativa speciale di cui alla menzionata legge n. 379 del 2000, senza che tale riconoscimento risulti subordinato al possesso di un titolo di soggiorno, e che, tuttavia, proprio perché privi di un permesso di soggiorno (diverso da quello per "attesa cittadinanza" di cui all'art. 11, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 394 del 1999 che non è convertibile in permesso per lavoro), non possono svolgere attività lavorativa nell'attesa di ottenere la cittadinanza italiana. (1)*

(1) I. – La fattispecie portata al giudizio del T.r.g.a. di Trento può essere così brevemente riassunta.

Un cittadino brasiliano aveva avviato le pratiche per ottenere la cittadinanza italiana *iure sanguinis* ai sensi della legge n. 379 del 2000 ("Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti") e, nel frattempo, viveva e lavorava già in Italia con permesso di soggiorno per "attesa cittadinanza", rilasciatogli ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 394 del 1999 (disposizione che consente il rilascio di un permesso di soggiorno "per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento"). Nel 2008, tuttavia, la Provincia autonoma e la Questura di Trento stabilivano che al

richiedente la cittadinanza fosse impossibile continuare a svolgere attività lavorativa in Italia asserendo che il titolo di soggiorno da lui posseduto non era convertibile in permesso per lavoro e non consentisse, quindi, lo svolgimento di alcuna attività lavorativa. Nel 2012, una volta ottenuta la cittadinanza italiana, egli ha intentato una causa civile contro le suddette amministrazioni per ottenere il risarcimento del danno causatogli dall'impossibilità di lavorare; causa che – dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del giudice ordinario – è per l'appunto transitata al T.r.g.a. di Trento che, con l'ordinanza qui in epigrafe, ha ritenuto di rivolgersi alla Corte costituzionale.

II. – Premette il giudice *a quo* – dopo aver superato alcune questioni preliminari in rito – che deve ritenersi corretta la ricostruzione normativa operata dall'amministrazione: secondo la legislazione vigente, infatti, la conversione di un titolo di soggiorno in lavoro è possibile solo se sia espressamente stabilita dalla legge, assumendo l'art. 14 del d.P.R. n. 394 del 1999 (che contempla alcune ipotesi di conversione del permesso di soggiorno) natura di norma eccezionale, "*applicabile nei soli casi tassativamente previsti, che costituiscono un numero chiuso*", e non essendo consentito di applicare l'analogia nella determinazione dello *status* dei cittadini extracomunitari (con richiamo ai principi elaborati da Cons. Stato, sez. III, sentenza 12 ottobre 2017, n. 4738, in *Dir. e giust.*, 2017, con nota di M. BOMBI, *Permesso di soggiorno per motivi di giustizia*, e da Corte cost., sentenza 12 dicembre 2014, n. 277, in *Giur. cost.*, 2014, 4712).

Questo essendo lo "*schema legale*" attualmente vigente, il T.r.g.a. dubita tuttavia della sua legittimità costituzionale, sotto un duplice punto di vista:

- a) si avrebbe anzitutto una disparità di trattamento rispetto a quegli stranieri che, per aver avviato un procedimento di concessione della cittadinanza italiana "ordinario" (non, cioè, ai sensi della speciale legge n. 379 del 2000), ben possono ottenere la conversione del titolo provvisorio in titolo per lavoro. Tali stranieri, infatti, in aderenza al dettato del già citato art. 11, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 394 del 1999, sono titolari di un permesso per attesa cittadinanza perché "*già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi*" (così la norma cit.), e quindi hanno già, a monte, un altro (e diverso) titolo di soggiorno il quale – precisa il T.r.g.a. – ben potrà essere convertito per poter svolgere le attività che la legge consente, eventualmente anche lavorative. Altra è, invece, la situazione degli stranieri che, per essere discendenti di persone nate e già residenti nei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, poi emigrate all'estero, possono ottenere la cittadinanza italiana ai sensi della legge speciale n. 379 del 2000 la quale non subordina tale riconoscimento al possesso di un diverso titolo di soggiorno: essi hanno, pertanto, solo il permesso di soggiorno per "*attesa cittadinanza*" il quale però, in mancanza di una

disposizione legislativa *ad hoc*, non risulta essere, allo stato, convertibile in diversi titoli, e dunque neanche in permesso per lavoro. Ne deriva, secondo il T.r.g.a., un *“immotivato trattamento riservato dal legislatore a due situazioni analoghe, ambedue tutelate attraverso il permesso in attesa del rilascio della cittadinanza, ma con un ambito di facoltà e diritti del tutto divergenti, in assenza di ragioni giustificative, sicché la riconduzione ai parametri costituzionali, se postula una pronuncia additiva da parte della Corte costituzionale, dovrebbe ritenersi consentita dal momento che la soluzione è logicamente necessitata ed implicita nello stesso contesto normativo”* (si cita, qui, Corte cost., sentenza 9 ottobre 2013, n. 279, in *Cass. pen.*, 2014, 512, con nota di E. APRILE, e in *Dir. e giust.*, 2013, 1367, con nota di A. DE FRANCESCO, *Sovraffollamento carceri: inammissibile la questione di legittimità sul rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena*);

- b) in secondo luogo, viene richiamato anche il parametro della ragionevolezza, *“dato che alla situazione che il legislatore ha ritenuto evidentemente meritevole di speciale considerazione, quale quella dei discendenti degli ex appartenenti all'Impero austro-ungarico emigrati all'estero, ai quali la cittadinanza è concessa su semplice dichiarazione, rispetto ai casi generali, nei quali è richiesto il possesso di un diverso permesso di soggiorno, è collegato un effetto deteriore, che consegna il richiedente all'impossibilità di lavorare”*.

III. – Sul sistema di cui alla legge n. 379 del 2000, si evidenzia quanto segue:

- c) la legge n. 379 del 2000 (art. 1, comma 2) ha aperto una finestra, in favore dei *“discendenti”* delle persone nate e già residenti nei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 (ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca), ed emigrate all'estero, di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana *“qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91”*, fissando all'uopo il termine di *“cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”* (termine poi prorogato di ulteriori cinque anni dall'art. 28-bis del decreto-legge n. 273 del 2005, convertito in legge n. 51 del 2006);
- d) in precedenza, la legge n. 91 del 1992 aveva previsto una disciplina ben più rigorosa, stabilendo che solo i *“discendenti in linea retta”* (e, non, quindi, qualsivoglia *“discendente”*) delle persone già residenti in quegli stessi territori potessero ottenere la cittadinanza italiana, e secondo stringenti requisiti, ossia soltanto al raggiungimento della maggiore età e purché fossero residenti legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiarassero, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana: il tutto, comunque, secondo lo schema della *“concessione”*

della cittadinanza, che si ottiene con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno (così il combinato disposto tra gli artt. 18, 9, comma 1, lettera *a*), e 4, comma 1, lett. *a*), della legge n. 91 del 1992). La *ratio* della legge del 2000 è stata, per l'appunto, quella di rendere meno gravoso, per questa categoria di persone, l'acquisto della cittadinanza per naturalizzazione, instradandolo nei binari del mero "riconoscimento" (una sorta, cioè, di "acquisto *di diritto* della cittadinanza italiana per mera dichiarazione": così, a commento di questa legge, E. GROSSO, *Italiani si nasce ... o si diventa? Come elevare per legge il numero dei cittadini (e quindi dei futuri elettori) residenti all'estero*, in *forumcostituzionale.it*);

- e) deve qui ricordarsi che la data del 16 luglio 1920 corrisponde al giorno in cui entrò in vigore il trattato di Saint-Germain-en-Laye, firmato il 1° settembre 1919 fra l'Austria e le potenze vincitrici della prima guerra mondiale: con tale trattato si definirono, in particolare, i confini dell'Austria, a fronte dell'ormai compiuta dissoluzione dell'Impero austro-ungarico, e fu sancito (tra le altre cose) il passaggio all'Italia dei territori a sud e ad ovest dello spartiacque alpino (si trattava, in particolare, delle attuali Province autonome di Trento e di Bolzano, di parte della Venezia-Giulia, della città di Trieste, dell'Istria e della città di Zara). Il Trattato stabilì, inoltre, il periodo di un anno entro il quale i residenti di tali territori potevano optare per l'acquisto della cittadinanza italiana;
- f) in maniera apparentemente analoga ha poi disposto, sovrapponendosi alla novella del 2000, la legge n. 124 del 2006 (mediante, questa volta, un intervento additivo nell'impianto della legge n. 91 del 1992, con introduzione degli artt. 17-*bis* e 17-*ter*), questa volta a beneficio di coloro che sono stati cittadini italiani (ma che hanno poi perso tale cittadinanza), già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975 (nonché dei loro "*discendenti in linea retta*"); a differenza della fattispecie prevista dalla legge n. 379 del 2000, tuttavia, tali discendenti (ed unicamente, come detto, quelli in linea retta) possono giovare di questa possibilità solo se "*di lingua e cultura italiane*" (così l'art. 17-*bis*, lett. *b*)), ma senza, comunque, lo sbarramento temporale di un termine entro il quale presentare la relativa domanda;
- g) secondo la dottrina, queste persone che possono acquistare la cittadinanza ai sensi degli artt. 17-*bis* e 17-*ter* della legge n. 91 del 1992 corrisponderebbero (ed esaurirebbero) la categoria degli "*italiani non appartenenti alla Repubblica*" di cui parla l'art. 51, comma 2, Cost. (a norma del quale "*La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti*

alla Repubblica”): cfr., in tal senso, M. COSSUTTA, *La persona fra diritti di cittadinanza e diritti fondamentali*, in *Nuove e vecchie cittadinanze nella società multiculturale contemporanea*, a cura di E. FERRI, Padova, 2018, 78. Dai lavori dell’assemblea costituente emerge, in effetti, che, mediante tale riferimento, i costituenti hanno voluto riferirsi (oltre che ai cittadini con doppia cittadinanza ed agli “irredenti”), anche alla categoria di quei “cittadini che, vivendo all’estero, hanno perduto la cittadinanza italiana” (così l’intervento del Ruini, A.C., 1328; cfr. *La Costituzione della Repubblica italiana illustrata con i lavori preparatori*, a cura di V. FALZONE – F. PALERMO – F. COSENTINO, Milano, 1976, 163 ss.); categoria alla quale, quindi, non potrebbero appartenere coloro che possono beneficiare della legge n. 379 del 2000 (che, come visto, si riferisce a persone che non hanno mai acquisito la cittadinanza italiana);

IV. – Per completezza, si segnala quanto segue:

- h) in tema di cittadinanza per *ius sanguinis*, cfr. T.a.r. per il Lazio, sez. II, sentenza 2 maggio 2011, n. 3748 (in *Foro amm.- TAR*, 2011, 1598), che così ricostruisce il sistema attuale di cui alla legge n. 91 del 1992: “Nel sistema delineato dalla l. 5 febbraio 1992 n. 91, mentre l’art. 9 prevede in quali casi e con quali modalità può essere concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione (decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministero dell’Interno) riconoscendo un potere ‘latamente discrezionale’ all’autorità procedente — che implica l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi in relazione ai fini della società nazionale — l’art. 1 della stessa l. n. 91 del 1992 disciplina, invece, le ipotesi di acquisto ‘automatico’ ‘jure sanguinis’ in virtù della nascita, anche all’estero, da cittadini italiani. In queste ultime ipotesi, il riconoscimento della cittadinanza, lungi dal costituire una graziosa concessione demandata al potere discrezionale dell’Amministrazione, costituisce un vero e proprio diritto soggettivo relativamente al quale gli organi competenti possono assumere solo atti a carattere dichiarativo e non costitutivo, che questi sono tenuti ad adottare, una volta riscontrata la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge. Conseguentemente, il ricorso volto al riconoscimento della cittadinanza italiana ‘jure sanguinis’ ai sensi dell’art. 1, l. n. 91 del 1992 fa valere una posizione giuridica di diritto soggettivo, pertanto, ove proposto dinanzi al giudice amministrativo, va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione”; nello stesso senso, cfr. anche T.a.r. per la Lombardia, sez. I, 8 novembre 2004, n. 5645 (in *Foro amm.- TAR*, 2004, 3252);
- i) per un peculiare caso involgente delicate questioni di diritto costituzionale ed intertemporale, cfr. Cass. civ., sez. un., 27 novembre 1998, n. 12061 (in *Foro it.*, 1999, I, 865 ss., con nota di E. BUCCIANTE; *Giust. civ.*, 1999, I, 399, con nota di

GIACALONE; *Giur. cost.*, 1999, 1351 ss., con nota di F. POLITI, *Del perché la Cassazione continua a ritenere efficaci norme (già dichiarate) incostituzionali*, e di G. MARAZZITA, *Ma la Costituzione è 'retroattiva'? (Riflessioni a margine della sentenza n. 12061/98 della Corte di cassazione a sezioni unite)*, secondo cui "Non è cittadino italiano chi sia nato, prima dell'entrata in vigore della costituzione, dal matrimonio tra uno straniero e un'italiana che avesse perduto la cittadinanza appunto per il fatto di essersi sposata": ha precisato qui la Suprema Corte che la sentenza della Corte costituzionale n. 87 del 1975 (in *Foro it.*, 1975, I, 1321), la quale ha dichiarato illegittimo l'art. 10, comma 3, della legge n. 555 del 1912 (che disponeva la perdita della cittadinanza in capo alla cittadina italiana maritata ad uno straniero, sempreché il marito possieda una cittadinanza che, per il fatto del matrimonio, a lei si comunichi), non può incidere sui matrimoni celebrati prima del 1° gennaio 1948, in quanto, nelle ipotesi di c.d. incostituzionalità sopravvenuta, gli effetti della declaratoria di incostituzionalità non possono retroagire, qualora si tratti di rapporti ancora pendenti (fermo restando che, per la donna, permane "il diritto di riacquistare la cittadinanza italiana ove lo voglia"). Giova qui ricordare che, proprio a seguito della sentenza n. 87 del 1975 (pubblicata il 16 aprile 1975), l'art. 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (recante la riforma del diritto di famiglia), ha stabilito che "La donna che, per effetto di matrimonio con straniero o di mutamento di cittadinanza da parte del marito, ha perduto la cittadinanza italiana prima dell'entrata in vigore della presente legge, la riacquista con dichiarazione resa all'autorità competente", con contestuale abrogazione di ogni norma incompatibile di cui alla legge n. 555 del 1912;

- j) successivamente, ed in linea con la pronuncia del 1975, la sentenza n. 30 del 1983 della Corte costituzionale (in *Foro It.*, 1983, I, 1537, con nota di NASCIMBENE, in *Giur. cost.*, 1983, 578, con nota di SINAGRA, in *Leggi civ.*, 1983, 817, con nota di BATTAGLINI, ed in *Stato civ. it.*, 1983, 443, con nota di E. TONEATTI, *Sentenza della Corte costituzionale 30/83. Effetti retroattivi?*; cfr., in dottrina, anche il commento di M. CARTABIA, *Portata e limiti delle sentenze della Corte costituzionale che incidono sugli 'status' giuridici della persona. In margine ad alcune recenti sentenze della Corte di cassazione in materia di cittadinanza*, in *Giur. cost.*, 1996, 3260) – nel dichiarare l'illegittimità di un'altra norma della legge del 1912, laddove si escludeva che la cittadina italiana, pur avendo conservato la cittadinanza anche dopo il matrimonio con uno straniero, potesse trasmettere la cittadinanza italiana al proprio figlio – affermò che "non si può parlare, in senso tecnicamente proprio, di un diritto dei genitori di 'trasmettere ai figli' i rispettivi status civitatis: è sempre l'ordinamento statale a prevedere le fattispecie nelle quali si realizza

*l'acquisto della cittadinanza jure sanguinis, acquisto che, dal punto di vista giuridico, esclude ogni trasferimento o trasmissione"*

- k) sul procedimento di acquisto della cittadinanza, cfr., di recente, Corte cost., sentenza n. 258 del 2017 (in *Foro it.*, 2018, I, 439), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge n. 91 del 1992 nella parte in cui, nell'ambito di tale procedimento, non prevede che sia esonerata dal prescritto giuramento di fedeltà alla Repubblica la persona incapace di soddisfare tale adempimento in ragione di grave e accertata condizione di disabilità: ciò, in quanto in tal modo si determina(va) una forma di emarginazione sociale che irragionevolmente esclude il portatore di gravi disabilità dal godimento della cittadinanza, intesa quale condizione generale di appartenenza alla comunità nazionale. Deve qui ricordarsi che, secondo Cons. Stato, ad. gen., 17 maggio 1993, n. 44/93, la formalità del giuramento può essere richiesta anche nell'ipotesi di acquisto della cittadinanza italiana da parte di uno straniero o apolide per effetto di matrimonio;
- l) sui requisiti per il rilascio di un permesso soggiorno, legati alla prestazione di attività lavorativa, cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 117 del 2015 (in *Foro it.*, 2015, III, 76), secondo cui *"Ai fini dell'assunzione di un lavoratore extracomunitario, qualora il datore di lavoro sia esso stesso uno straniero, il parametro della capacità economica necessaria deve essere determinato applicando in via analogica i parametri previsti per il ricongiungimento familiare o per il rilascio di un permesso di soggiorno"*; cfr. anche Cons. Stato, sez. III, 11 luglio 2014, n. 3596, secondo cui, in applicazione degli artt. 5, comma 5, 22, comma 11, e 29, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché del principio di ragionevolezza, deve riconoscersi una certa tolleranza in favore dello straniero, già regolarmente soggiornante, che a causa del periodo di disoccupazione sofferto in costanza di validità del titolo, al momento della richiesta del rinnovo del permesso, seppure non sia in grado di dimostrare un reddito rapportato all'assegno sociale per il periodo pregresso di disoccupazione, tuttavia dia dimostrazione di poter nuovamente contare, per l'avvenire, sulla produzione di reddito da lavoro, per la sopraggiunta instaurazione di un nuovo rapporto di impiego. In tema di sopravvenienza dei c.d. *"nuovi elementi"* favorevoli per lo straniero, di cui all'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, cfr. Cass. civ., sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2417 (in *Nuovo dir.*, 2006, 462, con nota di PAVONE), secondo cui *"la valutazione del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita non tanto al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, ma al momento in cui l'Autorità amministrativa è chiamata a pronunciarsi. In altri termini occorre far riferimento non alla situazione pregressa dello straniero, ma alle sue condizioni attuali"*;

- m) in generale, circa i requisiti essenziali per ottenere il permesso di soggiorno o il suo rinnovo, si segnala Cons. Stato, sez. VI, 10 ottobre 2006, n. 6018 (in *Foro amm.-Cons. Stato*, 2006, 2865), secondo cui tali requisiti consistono in un alloggio, un'attività lavorativa ed una condotta di vita corretta e tale da far prognosticamente escludere ogni possibile pericolosità sociale (elementi tutti che devono perdurare e sono sempre rivalutabili da parte dell'autorità competente, per cui il loro venir meno può giustificare la revoca ovvero il diniego di rinnovo del permesso, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 286 del 1998), mentre il giudizio di pericolosità sociale "non può che essere espresso in termini di probabilità, e prescinde dagli accertamenti eventualmente svolti in sede penale";
- n) sui contributi che devono essere pagati, da parte dello straniero, per ottenere permesso soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, cfr. T.a.r. per il Lazio, sentenza n. 6095 del 2016 (in *Foro it.*, 2016, III, 487), – confermata da Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 4487 del 2016 (in *Dir. e giust.*, 2016, con nota di M. BOMBI, *Diritto interno e diritto comunitario: la sottile linea rossa in materia di immigrazione*) – secondo cui "È illegittimo il decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2011, adottato di concerto con il ministero dell'interno, concernente il 'contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno, che ha fissato gli oneri contributivi per il rilascio e per il rinnovo dei permessi di soggiorno nella misura di euro ottanta per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi ed inferiore o pari ad un anno; euro cento per i permessi di soggiorno di durata superiore ad un anno e inferiore o pari a due anni; euro duecento per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 27, 1° comma, lett. a), d.leg. 25 luglio 1998 n. 286": con questa pronuncia, in particolare, il sistema italiano si è uniformato alla giurisprudenza comunitaria la quale aveva già censurato analoghe disposizioni nazionali che imponevano ai cittadini di Paesi terzi contributi eccessivi e sproporzionati per conseguire lo *status* di soggiornante di lungo periodo, in quanto recanti ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti dalla direttiva 2003/109/CE relativa allo *status* dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (cfr. Corte di Giustizia UE, 26 aprile 2012, causa C-508/10, *Commissione c. Governo Paesi Bassi*, in *Foro amm.-Cons. Stato*, 2012, 771);
- o) per una peculiare fattispecie, in cui si è ribadita l'inesistenza di una norma che preveda un generale principio di convertibilità del titolo di soggiorno in permesso per lavoro, cfr. Cons. Stato, sez. I, 25 agosto 2015, n. 1048/15 (in *Foro amm.*, 2015, 2017), secondo cui "l'entrata nel territorio nazionale ed il rilascio del permesso di soggiorno per motivi religiosi segue un iter particolare ed agevolato, soggetto ad una verifica di mera regolarità formale, fin quando il beneficiario si dedica

*ad attività religiose e di culto, mentre nei casi in cui tale 'vocazione' viene meno il soggetto non ha più ragione di trattenersi nel territorio italiano e se vuol rimanervi ad altro titolo, come per espletare attività lavorativa subordinata, dovrà conseguire un permesso di soggiorno specifico per l'attività che intende svolgere, secondo la normativa vigente, in quanto la specificità ed eccezionalità della disciplina concernente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi religiosi esclude che si possa ritenere che, allo stato dell'attuale normativa, in mancanza di una disposizione esplicita, le fonti normative prevedano la facoltà di conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi religiosi in permesso di soggiorno per motivi di lavoro"; per un tentativo di argomentare la convertibilità del titolo di soggiorno anche al di là dei ristretti limiti entro i quali la legge pare ammetterlo (nel caso di specie, si trattava della conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro autonomo, fattispecie per la quale la conversione è bensì ammessa dagli artt. 14, comma 4, e 39, comma 9, del d.P.R. n. 394 del 1999, ma entro determinati limiti), si segnala, invece, T.a.r. per l'Abruzzo, sentenza 20 luglio 2012, n. 491 (in P.Q.M., 2012, fasc. 2, 134), secondo cui "Deve ritenersi che sussista nella normativa nazionale una corsia preferenziale per gli studenti stranieri che chiedono la conversione del permesso di soggiorno per ragioni di studio in quella di lavoro autonomo in quanto gli interessati hanno già preso contatto qualificato con il territorio nazionale ove, con l'istruzione universitaria o postuniversitaria, si sono formati o perfezionati; per tale ragione la conversione del permesso di soggiorno deve prescindere dalla qualificazione richiesta per i nuovi ingressi (imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia nazionale, artisti di chiara fama, amministratori o soci di società ecc.) dovendo invece procedersi alla valutazione dei requisiti generali di meritevolezza (tra i quali acquista prevalenza la valutazione prognostica favorevole sull'inserimento in modo utile nel mondo del lavoro ed il conseguimento di un reddito sufficiente per il proprio sostentamento)";*

- p) in tema di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale (titolo che trova disciplina nell'art. 24 del d.lgs. n. 286 del 1998), l'orientamento dominante, argomentato ex art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998, è che, ai fini di ottenere tale conversione, il lavoratore straniero, alla conclusione del primo ciclo stagionale, debba obbligatoriamente rientrare nel proprio Paese di origine, per poi fare rientro in Italia: cfr., ad es., Cons. Stato, sez. III, 23 agosto 2012, n. 4595 (in *Giurisdiz. amm.*, 2012, I, 1302), secondo cui "La disposizione di cui all'art. 24, 4<sup>o</sup> comma, d.leg. 286/98, come modificato dalla l. 189/02, va interpretata nel senso che la possibilità di conversione del permesso di soggiorno spetta solo al lavoratore straniero che abbia concluso (almeno) un ciclo stagionale e al termine di esso abbia fatto rientro nel paese di origine, rientrando poi in Italia con un nuovo permesso stagionale;

*la conversione non spetta, invece, al lavoratore straniero che, dopo avere avviato il suo primo ciclo stagionale, non lo abbia ancora concluso e comunque non sia rientrato nel paese di origine; né l'art. 17 d.l. 5/12 – che contiene disposizioni per la semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra Ue e di documentazione amministrativa per gli immigrati e che consente, fra l'altro, al lavoratore stagionale di ottenere la proroga del relativo permesso di soggiorno in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro, fermo restando il termine massimo di nove mesi di cui all'art. 24, 3° comma, d.leg. 286 cit. – introduce alcuna innovazione riguardo all'eventualità che il lavoratore voglia convertire il suo permesso per lavoro stagionale in permesso ordinario"; ed anche, analogamente, Cons. Stato, sez. III, 15 ottobre 2013, n. 5002 (in Foro amm.- Cons. Stato, 2013, 2689), dove si legge che "La tesi giurisprudenziale, secondo cui la conversione del permesso stagionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato è possibile solo a partire dal secondo soggiorno in Italia, si fonda non solo sull'art. 24, 4° comma, d.leg. 25 luglio 1998 n. 286, che fa obbligo allo straniero, che intende avvalersi della possibilità di convertire il proprio titolo temporaneo, di rispettare le condizioni previste nel permesso stagionale, tra cui l'obbligo di rientro in patria al termine di questo, ma anche sulla lettura complessiva della legge sull'immigrazione, comprese le norme del regolamento di attuazione, da cui emerge che si è inteso agevolare l'immigrazione stagionale, mediante procedure di autorizzazione più semplici, al fine di incentivare i lavoratori stranieri a preferire questa formula rispetto a quella della immigrazione ordinaria; tuttavia, l'interesse dello straniero di trasformare il proprio status in quello di lavoratore con permesso di soggiorno ordinario trova considerazione da parte del legislatore, che ha individuato un punto di equilibrio con l'opposta esigenza di non eludere le procedure più rigorose e i criteri più restrittivi dettati per l'immigrazione non stagionale, consentendo la conversione del permesso stagionale a partire dal secondo ingresso del lavoratore stagionale, anziché dal primo"; ed ancora, nello stesso senso, Cons. Stato, sez. III, 21 febbraio 2012, n. 939 (in Dir. immigr. e cittadinanza, 2013, 177, con nota di PAGGI), secondo cui "Ai sensi dell'art. 24, 4° comma, t.u. 286/98, come modificato dalla l. 189/02, tra i presupposti della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato vi è la circostanza che il lavoratore interessato abbia già usufruito di (almeno) un permesso stagionale facendo rientro in patria al termine di questo, e si trovi dunque nuovamente in Italia in forza di un nuovo permesso stagionale". Si veda contra, tuttavia, T.a.r. per il Lazio, sez. II-quater, sentenza 11 giugno 2013, n. 5842 (in Giurisdiz. amm., 2013, II, 970), in cui – nel concludere che "In base a quanto disposto dall'art. 24 t.u. n. 286 del 1998, gli stranieri devono rientrare nel rispettivo stato di provenienza solo al fine del rilascio di un nuovo permesso di lavoro stagionale,*

*mentre per la conversione in permesso di lavoro subordinato è solamente necessaria la sussistenza delle condizioni per il rilascio di tale permesso” – si offre un’interessante ricostruzione della complessiva problematica, anche alla luce dei contrari arresti del Giudice d’appello i quali vengono sottoposti a critica rivisitazione con argomenti di natura logico-sistematica;*

- q) in tema di conversione del permesso di soggiorno “per minore età”, rilasciato agli stranieri minorenni entrati in Italia, cfr. Cons. Stato, sez. III, sentenza 15 gennaio 2013, n. 179 (in *Foro amm.-Cons. Stato*, 2013, 115), secondo cui “*Ai sensi dell’art. 1 l. 15 luglio 2009 n. 94 il minore extracomunitario non accompagnato, sottoposto a tutela o in affidamento familiare, per conseguire al momento del raggiungimento della maggiore età la conversione del permesso di soggiorno per motivi di minore età in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, deve essere nel territorio dello stato da almeno tre anni e deve avere svolto un programma di integrazione di almeno un biennio*”; cfr. anche Cons. Stato, sez. III, 17 gennaio 2013, n. 269 (in *Giurisdiz. amm.*, 2013, I, 60), secondo cui “*In tema di minorenni stranieri entrati in Italia, le modifiche all’art. 32 t.u. 25 luglio 1998 n. 286, introdotte dal d.l. 23 giugno 2011 n. 89 conv. dalla l. 2 agosto 2011 n. 129 hanno ripristinato al 1° comma bis la distinzione tra i minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’art. 2 l. 4 maggio 1983 n. 184, ovvero sottoposti a tutela (per i quali la conversione del permesso di soggiorno è condizionata al parere positivo del comitato per i minori stranieri) e i minori stranieri non accompagnati, per i quali è previsto l’avvenuto compimento dei progetti di integrazione sociale e civile nei tempi e nei modi, indicati dallo stesso 1° comma bis; pertanto, per i minori stranieri affidati o sottoposti a tutela è sufficiente che sia stato avviato un percorso di integrazione sociale e civile apprezzabile dal comitato o più precisamente dall’organo che ne va ad acquisire le funzioni dopo la sua soppressione ad opera dell’art. 12, 20° comma, d.l. 6 luglio 2012 n. 95 conv. dalla l. 7 agosto 2012 n. 135”.*